

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI

Decisione n. 12/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 4/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente;
prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Francesco Corsi – Componente;
avv. Filippo Crocé – Componente;
avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 08 ottobre 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da Curti da Porto Alessandro (calciatore n. 26.10.1999 -
matr. FIGC 5430984) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237) per cambio
di residenza ex art. 111 NOIF,
la seguente

DECISIONE

Fatto

Con ricorso munito di richiesta di effetto immediato, il calciatore Alessandro Curti da Porto chiedeva a questo Tribunale Federale Nazionale il proprio svincolo dal tesseramento dalla società SSD Valdagno di Vicenza in applicazione dell'art.111 delle NOIF ove è previsto che il trasferimento in altro comune o regione non limitrofa a quella precedente indicata all'atto del tesseramento può legittimare la richiesta di svincolo una volta decorso il termine di un anno. Deduciva poi il giocatore di essere stato ceduto in prestito temporaneo alla società ASD Calcio Leone XIII con sede in Milano per la stagione sportiva 2019-2020. Allegava poi la documentazione anagrafica volta a dimostrare la fondatezza della richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto integralmente. Dalla lettura degli atti di cui alla certificazione anagrafica, risulta che – effettivamente - l'atleta ha spostato più volte la propria residenza e che comunque, in data 9 settembre 2019, è stato cancellato dall'anagrafe del Comune di Vicenza. Detto trasferimento risulta annotato regolarmente anche nelle apposite liste della FIGC ove è confermato che egli è attualmente in forza alla ASD Calcio Leone XIII con sede in Milano e quindi fuori regione, specificatamente in Lombardia e non più in Veneto. Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione della invocata norma di cui all'art.111 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Curti da Porto Alessandro e, per l'effetto, lo dichiara svincolato dalla società SSD FC Valdagno, con decorrenza dal 24 settembre 2020. Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 08 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Laura Vasselli

IL PRESIDENTE
F.to avv. Vincenzo Esposito Corona

Depositato in data 19 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia